

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI01674
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

Visto l'allegato "B" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **20/07/2018** registrata al numero di protocollo **23345/2018**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale della Toscana** in data **28/08/2018** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente:

Denominazione: ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Con Sede a: SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Indirizzo: VIA SENNI 69

CAP: 50038

Codice Fiscale: 04577410485

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 29/08/2018

Fine validità: 29/08/2028

Attività svolta/e dall'impresa:

MANUTENZIONE DEL VERDE

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [20.02.01]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Numero Iscrizione FI01674

Prot. n.25543/2018 del 29/08/2018

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

[15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

AY44598
BJ49937
BJ49938
BV833RM - Scadenza locazione: 31/12/2019
BX654RV
BY815LG
BY818LG
BY819LG
CC44556
CH781ZC
CP230PG
CW519PX
CY750SZ
CY862NP - Scadenza locazione: 31/12/2018
DA321FX
DA73338
DB540BL
DB897FP - Scadenza locazione: 02/01/2019
DF282LP
DJ74063
DJ74064
DK180CT
DM970GM
DN409YR
DR320FA
DT940KB
DV925NV
DZ17813
ED090XM - Scadenza locazione: 15/09/2018
EK278CA
EM909RX - Scadenza locazione: 31/12/2018
EM910RX - Scadenza locazione: 31/12/2018
EM914LC - Scadenza locazione: 30/09/2018
EM929RX
EM931RX
EN071FK
EN879FK
EN884FG
EN891FK
EP070WS - Scadenza locazione: 31/12/2018
EP236RV
ER709WP - Scadenza locazione: 30/09/2018
EX725WY - Scadenza locazione: 30/09/2018
EY227LV
EY760DT - Scadenza locazione: 30/09/2018
FC787MC
FD901WB - Scadenza locazione: 30/09/2018
FD902WB - Scadenza locazione: 30/09/2018
FD903WB - Scadenza locazione: 30/09/2018
FD904WB - Scadenza locazione: 30/09/2018

ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Numero Iscrizione FI01674

Prot. n.25543/2018 del 29/08/2018

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

FD905WB - Scadenza locazione: 30/09/2018
FE239FV - Scadenza locazione: 30/09/2018
FE240FV - Scadenza locazione: 30/09/2018
FE242FV - Scadenza locazione: 30/09/2018
FE254TW
FE255TW
FG899YJ
FG900YJ
FG901YJ
FG902YJ
FG979YJ
FG980YJ
FH945ZM
FH946ZM
FH947ZM
FH984ZM
FH985ZM
FH986ZM
FJ868LL
FJ908YT
FJ909YT
FJ910YT
FJ911YT
FL347VT
FL348MP - Scadenza locazione: 30/09/2018
FL348VT
FL350MP - Scadenza locazione: 30/09/2018
FL913FC
FP007FC
FP157TX
FP196TX
FP197TX
FP198TX
FP199TX
FR335KN
FR336KN
FR350KN
ZB333AF
ZB356AF
ZB357AF
ZB804AF
ZB805AF

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile

ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Numero Iscrizione FI01674

Prot. n.25543/2018 del 29/08/2018

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

- 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L' idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
 4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell' accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all' insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
 6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
 7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 8. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
 9. L' imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull' autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L' imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un' etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un' etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all' esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
 10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
 11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
 12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell' impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell' art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in

ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Numero Iscrizione FIO1674

Prot. n.25543/2018 del 29/08/2018

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

FIRENZE, 29/08/2018

Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Ese nte da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'Allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI01674
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Visto il proprio provvedimento del 29/08/2018 Prot. N° 25543/2018 con il quale l'impresa ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è stata iscritta nell'Albo al n. FI01674;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 03/08/2018 registrata al numero di protocollo 24477/2018;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana del **28/08/2018** con cui è stata accolta la richiesta di variazione dell'iscrizione;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Con Sede a: SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Indirizzo: VIA SENNI 69

CAP: 50038

C. F.: 04577410485

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **ZA455VV**

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: JAANKR85E77100962

Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: **ZB345AF**

ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Numero Iscrizione FI01674

Prot. n.25640/2018 del 30/08/2018

Provvedimento di Modifica



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

Targa: **ZB355AF**

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: **ZA455VV**

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 25543/2018 del 29/08/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

FIRENZE, 30/08/2018

Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'Allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642.

